



CONVENZIONE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI.

“Premesso e considerato che

1.- il 19 settembre u.s. è stata sottoscritta tra la Corte D' Appello di Genova ed il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari una convenzione per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

2.- al fine di favorire la semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia, secondo i criteri di razionalizzazione ed efficienza delle attività amministrative è opportuno provvedere ad adottare una convenzione sulla stessa materia anche presso il Tribunale di Savona;

3.- va garantita in particolare la tempestiva pubblicità nei registri immobiliari delle Conservatorie- Agenzie del Territorio dei provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su immobili, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni ed annotazioni in atto esistente previa verifiche con visure catastali;

4.- i funzionari della Cancelleria del Tribunale possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incombenzi necessari per la trascrizione e l'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta (“non è in grado di compiere da sé solo) anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale a disposizione e delle necessarie competenze tecniche;

5.- tale attività è demandabile ad un ausiliario, poiché l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio “l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente”;

convengono

Articolo 1

La Cancelleria del Tribunale, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad adempiere, a cura e spese della parte medesima, alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale ed alla sua trascrizione presso le competenti Conservatorie- Agenzie del Territorio, con obbligo di depositare presso la Cancelleria, ovvero di inviare tramite pec, entro il termine di 100 giorni dall'invito, il duplicato della nota di trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'art. 1 la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il termine di 45 gg:

- a.- la disponibilità a provvedere direttamente nel termine previsto;
- b.- in relazione alla difficoltà dell' adempimento a richiedere l'intervento collaborativo del COA ed ultimare la procedura entro il termine di 100 giorni ;
- c.- di volersi avvalere per l' adempimento della collaborazione di un ausiliario;

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 1 ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità all' adempimento di cui all' art. 2, lettera c) la Cancelleria trasmetterà via pec, nei 15 gg successivi, incarico di predisporre la trascrizione delle formalità ad uno dei notai iscritti nell'elenco comunicato dal Consiglio Notarile di Savona al Presidente del Tribunale, avendo cura di designare gli ausiliari seguendo un criterio di assegnazione automatica progressiva.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliario sarà autorizzato a :

- a) chiedere, anche alla parte e al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico non fornita dalla Cancelleria ai sensi del successivo art. 4;
- b) chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicato nell'art. 6, ovvero inoltrare alla parte od al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto per poi trasmettere all'ausiliario le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico;
- c) chiedere alla parte od al suo difensore l'anticipazione degli onorari di cui al successivo articolo 6, oltre l'IVA dovuta per legge.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliario:

- 1) Copia autentica del provvedimento da trascrivere;
- 2) La documentazione accessoria necessaria alla corretta trascrizione del provvedimento presente agli atti(per esempio: visure catastali, visure ipotecarie, C.T.U.);
- 3) Il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare e codice fiscale) della parte cui addebitare le relative spese e gli onorari, nonché del suo difensore

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliario il ricevimento della documentazione o delle informazioni richieste dall'ausiliario, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, per gli onorari e per l'IVA, fornendo a tal fine i recapiti telefonici, di telefax, di email e pec del cliente .

Articolo 6

Il compenso è determinato nella misura forfettaria di euro 400,00 più IVA e spetta oltre all'anticipazione delle spese vive di tassa ipotecaria, imposta ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo

e quant'altro e sarà liquidato contemporaneamente al conferimento dell' incarico da parte dalla Cancelleria.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie- Agenzie del Territorio, all'ausiliario spetterà un compenso aggiuntivo di euro 200,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la prima, sempre oltre all'anticipazione delle spese vive di tassa ipotecaria, imposta ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Articolo 7

La trascrizione da chiunque eseguita dovrà intervenire entro il termine di 100 giorni dall' invito e o dall' incarico. Il termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione o informazioni alla parte, al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione delle spese fino alla corresponsione delle stesse ovvero al ricevimento delle relative quietanze;
- c) dalla richiesta di anticipazione di onorari ed IVA fino alla corresponsione delle stesse;
- d) dalla eventuale richiesta di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 287 .

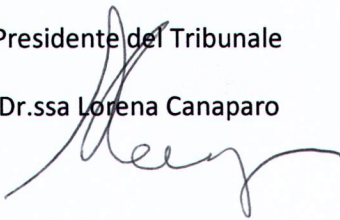
Articolo 8

Il soggetto che ha proceduto all' adempimento depositerà in Cancelleria il duplicato della nota di trascrizione entro il termine di 15 giorni dal suo perfezionamento.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio".

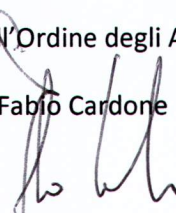
Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Lorena Canaparo



Il Presidente dell'Ordine degli Avv.ti

Avv.to Fabio Cardone



Per Il Presidente del Consiglio Notarile

Dr. Michelangelo La Cava

Delegato dott. Federico Ruggi



Il Dirigente del Tribunale

Dr.ssa Silvia Biagini

